



REGIONE SICILIANA  
Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza  
E dell'indennità di buonuscita del personale regionale  
Fondo Pensioni Sicilia

Il Direttore  
Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo  
Tel.0917072652-Fax 0917072753  
[fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it](mailto:fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it)  
[fondopensionisicilia@regione.sicilia.it](mailto:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it)

Palermo li, 13/02/2018Prot. n. 4769

OGGETTO: Relazione sulla performance annualità 2016.

All'Organismo Indipendente  
➤ Di valutazione

Si relaziona sull'attività svolta dallo scrivente, nel corso del 2016, per il raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati, di cui alla scheda "A" e alle azioni poste in essere, previste dalla scheda "B".

Con riferimento ai singoli obiettivi operativi assegnati allo scrivente si rappresenta quanto segue:

**Obiettivo nr. 1 – Raccolta delle leggi e dei regolamenti di riferimento statale. Adeguamento del regolamento del Fondo, approvato con D.P. n.14/2009. Proposta nuovo regolamento del Fondo Pensioni Sicilia; art.67 commi 1,2 e 3 della L.r. n.9 del 7 maggio 2015.**

• **Azione nr.1**

La legge regionale 7 maggio 2015, n.9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015, Legge di stabilità regionale", con l'art.67, rubricato "Disposizioni per il personale in quiescenza dell'Ente acquadotti siciliana in regime di trattamento sostitutivo", ha disposto, con il comma 1, che presso il Fondo Pensioni Sicilia è costituito il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquadotti siciliani in liquidazione" destinato al pagamento del trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dell'Eas.

Con il comma 4 del medesimo articolo, è stato disposto che il Fondo Pensioni Sicilia deve procedere all'adeguamento del proprio Statuto (rectius "Regolamento") alle previsioni dell'articolo medesimo.

In relazione a ciò, nell'avviare la procedura di adeguamento, l'Amministrazione ha avvistato la necessità di procedere ad una complessiva rivisitazione del Regolamento al fine di renderlo coerente con le intervenute modifiche legislative sia statali che regionali, rispetto a quelle vigenti alla data di prima stesura.

Preliminarmente si è proceduto alla individuazione e raccolta delle leggi e dei regolamenti di riferimento sia statale che regionale sulla materia e successivamente allo studio di esse.



- **Azione nr.2**

Sono stati verificati gli articoli da adeguare del Regolamento vigente a suo tempo approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n.14, avviandone la nuova stesura e predisponendo il documento definitivo che, con nota prot.17568 del 18 maggio 2016, è stato sottoposto in visione preliminare all'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Con deliberazione n.18 del 7 giugno 2016, del Commissario Straordinario, si è proceduto all'approvazione del nuovo regolamento che è stato inoltrato all'Assessore per l'avvio dell'iter procedurale di approvazione definitiva da parte del presidente della Regione Siciliana.

**Obiettivo nr. 2 – Coordinamento attività finalizzata alla predisposizione del Bilancio Tecnico dell'Ente. Predisposizione atti finali inerenti l'adozione del Bilancio Tecnico Attuariale e relazione finale sulle ricadute di carattere economico ed occupazionale discendenti dallo stesso.**

Ai sensi degli art.87 e 88 del T.C. (D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97, recepito dalla Regione Siciliana con D.P. Reg.Sic. n.729 del 29 maggio 2006), il Fondo Pensioni Sicilia è tenuto a predisporre con cadenza triennale il Bilancio Tecnico -Attuariale, in quanto ente previdenziale che gestisce la previdenza obbligatoria del personale del personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.10 della L.R.21/86.

Il Bilancio Tecnico Attuariale è un particolare tipo di bilancio che ha come fine proprio quello di valutare l'equilibrio attuariale del Fondo.

Questa valutazione viene effettuata mettendo a confronto il patrimonio accumulato, incrementato dalle entrate che sono state previste per la durata della gestione, con l'ammontare degli oneri prevedibili attualizzati, ovvero riportati al loro valore finanziario al momento delle valutazioni.

L'equilibrio viene così rilevato quando vi è uguaglianza tra il valore attuale medio degli oneri e la somma del patrimonio e del valore attuale medio dei contributi.

Il Bilancio Tecnico è anche uno strumento utile per il monitoraggio del grado di efficienza raggiunto da un determinato sistema previdenziale, perchè mette in luce la verifica di principi di equità, di solidarietà, di efficacia e di solvibilità, che sono alla base dell'efficienza di un sistema pensionistico.

L'utilità del Bilancio Tecnico si estrinseca principalmente nei sistemi "a ripartizione" dove ciò che conta maggiormente, è la verifica della sostenibilità mediante lo sviluppo per un periodo congruo delle proiezioni annue per le spese e per le entrate, fatte su tre diversi insieme di ipotesi (ottimistiche, pessimistiche e miste).

Ma anche nei sistemi "a capitalizzazione" il bilancio tecnico è di fondamentale importanza in quanto, pur essendo il patrimonio dell'Ente (originato dall'accumulo della contribuzione) la principale garanzia a tutela delle future pensioni, la verifica della sostenibilità del sistema si fonda sulla verifica della congruità del tasso di rendimento previsto dal patrimonio investito in relazione all'andamento stimato del tasso di rivalutazione dei montanti contributivi e delle variabili demografiche.

Con deliberazione n.12 dell'8 aprile 2016 il Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia, nominato con D.P. Reg.n.534-GAB del 30 luglio 2015, ha adottato il Bilancio Tecnico Attuariale presentato dallo studio Orru & Associati.

Con nota prot.13966 del 19 aprile 2016 la delibera del Commissario Straordinario di adozione del Bilancio Tecnico Attuariale è stata trasmessa all'Amministrazione Vigilante per il seguito di competenza.



Il giorno 13 maggio 2016 è avvenuta la presentazione ufficiale del documento presso i locali dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Con relazione nota prot. n. 39554 del 14 dicembre 2016 vengono analizzate le ricadute di carattere economico ed occupazionale discendenti dal Bilancio Tecnico Attuariale.

**Obiettivo nr. 3 – Monitoraggio conferimenti nuove pensioni ai sensi della L.r. n.9 del 07/05/2015 con la quantificazione delle maggiori somme a carico del Bilancio della Regione Sicilia.**

Si allegano le tabelle relative al monitoraggio delle nuove pensioni che fanno parte integrante della presente relazione.

**Obiettivo nr. 4 – Criticità rilevate nell'applicazione della l.r. n.9/2015 e proposte di modifiche legislative. Monitoraggio dei risparmi sulla spesa pensionistica derivante dai contributi di solidarietà. Limiti legislativi e giurisprudenziali delle applicazioni delle leggi nazionali e regionali. Monitoraggio dei risparmi sulla spesa pensionistica derivante dal patto stabilito con L.r. n.13/2014 art.13 comma 2.**

**Criticità rilevate nell'applicazione della l.r. n.9/2015 e proposte di modifiche legislative:**

Con l'art.51 della l.r. n.9/2015, la Regione siciliana ha inteso armonizzare il sistema pensionistico regionale con quello statale, intevenendo sia sul trattamento pensionistico diretto sia su quello ai superstiti. Il trattamento pensionistico su cui si è intervenuti è pertanto quello riferito ai dipendenti regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'art.10 della l.r. n.21/1986 (c.d. Contratto 1).

Partendo dai commi 4 e 5, l'applicazione a tutte le pensioni ai superstiti delle aliquote percentuali in vigore nel regime pensionistico statale, nonché del regime di cumulo tra la pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta) e altri redditi, di cui all'art.1, comma 41 della l.335/1995, non ha comportato alcuna criticità, atteso che già dette regole venivano applicate ai trattamenti di pensione ai superstiti di dipendenti collocati in pensione, o deceduti, dopo l'entrata in vigore della l.r. 21/2003. Sulla materia non è stato presentato alcun ricorso.

I commi 1 e 2 hanno apportato delle modifiche al sistema di calcolo della quota retributiva della pensione di cui alla l.r. 21/2003 art.20, comma 1. La modifica rilevante è data dal comma 1 che dispone il calcolo "in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato". La genericità della norma ha comportato, per gli uffici pensionistici preposti, non poche difficoltà interpretative e applicative, implicando il nuovo calcolo l'applicazione di criteri statali su un sistema di calcolo regionale, in cui la base pensionabile è sempre quella definita dalla l.r. 2/1962 (infatti, la modifica apportata dal comma 2 dell'art.51 all'art.20 comma 1 della l.r. 21/2003 conferma la vigenza della l.r. 2/1962).

Con la circolare n.28010 del 14.09.2015 il Fondo Pensioni Sicilia ha indicato le modalità del nuovo calcolo, fermo restando che la norma, proprio per la sua genericità, risulta a interpretazioni diverse che hanno già fornito ai difensori legali dei ricorrenti materia per l'opposizione.

Dette interpretazioni, se accolti i relativi ricorsi, condurrebbero ad un calcolo migliorativo della pensione, vanificando di fatto l'intento della legge. Pertanto sarebbe opportuno specificare nel dispositivo che si intendono applicare le aliquote percentuali di rendimento previste dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Con l'articolo 52 il legislatore ha derogato alla norma a regime, continuando a mantenere, transitoriamente per il periodo 2015-2020, il sistema pensionistico regionale con delle decurtazioni. Il calcolo prevede, di fatto, la decurtazione del 10% del trattamento di pensione



(con l'esclusione di chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 2015, di cui al comma 2) e il limite del 90% della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per chi ha maturato il requisito per il collocamento in pensione entro il 2016. Il limite si abbassa all'85% per coloro i quali maturano i requisiti dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Ai commi 3 e 5 si dà la possibilità di essere collocati in pensione, su istanza, a tutti i dipendenti che, negli stessi anni, maturano i requisiti pensionistici previsti dalle norme previgenti, con le stesse modalità di calcolo previste dal comma 1 (commi 4 e 6).

Tornando all'esame del comma 1, la norma in realtà prevede che la decurtazione sia sulla "quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico". Infatti, per poter osservare la legge, gli uffici, dopo aver calcolato la pensione ai sensi dell'art.20 della l.r. 21/2003, come modificato dall'art.51 comma 2, applicando le percentuali di rendimento della l.r. 2/62 sulla quota retributiva, riduce la pensione del 10% e, con calcoli matematici "trova" la percentuale di decurtazione della quota retributiva, in realtà la decurtazione è un taglio lineare sulla pensione, uguale per tutti, che, con riferimento alla quota retributiva, disarticola il rapporto necessario tra anzianità contributiva e valori oggettivi di rendimento. In altre parole, la riduzione percentuale della prima quota (retributiva) non valorizza l'anzianità contributiva maturata al 31.12.2003 secondo indici percentuali annui uguali per tutti, così come previsto nei sistemi di calcolo, statali e regionali, fino ad oggi (cioè prima della legge in argomento) operanti sul territorio nazionale. Per maggiore chiarezza: a parità di anzianità contributiva al 2003, l'importo differente della seconda quota (calcolo contributivo statale) conduce a una differente valorizzazione percentuale dell'anzianità contributiva al 2003.

Per le osservazioni su esposte, in merito al comma 1 dell'art.52, sarebbe auspicabile l'eliminazione dal testo normativo della parte in cui si indica la decurtazione della quota retributiva.

La l.r. 9/2015 art.52 fa riferimento al possesso dei requisiti "*entro il 31 dicembre 2015*" (comma 2) e "*...dalla presente legge e sino al 31 dicembre 2016*" (comma 3), rendendo inequivocabile l'interpretazione della norma, per cui il trattamento di pensione spettante è legato alla maturazione del requisito e non alla cancellazione dal ruolo, non è altrettanto chiara l'interpretazione del comma 8 art.13 della l.r. 3/2016. Quindi, al fine di rendere omogenea l'intera riforma regionale pensionistica e previdenziale, si rende opportuno integrare la citata norma 3/2016, aggiungendo alla fine dell'art.13 comma 8 "*fatta salva l'applicazione della disciplina previgente per coloro che hanno maturato il diritto entro la data di entrata in vigore della presente legge*".

### **Monitoraggio dei risparmi sulla spesa pensionistica derivante dai contributi di solidarietà. Limiti legislativi e giurisprudenziali delle applicazioni delle leggi nazionali e regionali:**

Il Fondo Pensioni Sicilia, nel periodo 2014 – 2016, ha applicato, oltre alla l.r. 21/2014 art.22, la l.147/2013 art.1 comma 486, relativo a un contributo di solidarietà su importi di pensioni superiori a € 91.251, con percentuali diverse e progressive su fasce di pensione di importo progressivamente maggiore.

Il risparmio ottenuto dall'effettuazione delle trattenute relative al contributo di solidarietà nazionale ammontano, nel triennio, a circa € 1.490.000. Il risparmio derivante dall'effettuazione delle trattenute relative al contributo di solidarietà regionale ammonta a € 3.738.404,47, importo doppio rispetto al primo poiché la platea dei pensionati con trattamento pensionistico tra € 50.000 e € 91.251 è più ampia.

Sul contributo di solidarietà di cui alla L. 147/2013 art.1 comma 486 si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n.173 del 2016, che ha dichiarato "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 486, della legge n.147 del 2013".



Relativamente al contributo di solidarietà di cui all'art.22 della l.r. 21/2014, sui ricorsi presentati la Corte dei Conti sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in sede monocratica, ha esitato diverse sentenza, tutte di rigetto.

**Monitoraggio dei risparmi sulla spesa pensionistica derivante dal patto stabilito con l.r. n.13/2014 art.13 comma 2:**

La norma ha previsto il limite economico di € 160.000 come trattamento pensionistico massimo erogabile per il periodo 2014 – 2016. Ciò ha comportato una riduzione temporanea solo economica, non giuridica, della pensione per 51 pensionati. Non si è trattato di operare delle trattenute con i relativi accantonamenti, ma di un abbattimento dell'importo lordo fino al limite di € 160.000. Il risparmio prodotto è stato di € 5.020.000.

**Obiettivo nr. 5 - Formazione del personale dei servizi attraverso seminari di studi ed approfondimenti in materia di: a) diritto dell'ex coniuge a percepire la quota parte di indennità di buonuscita; b) diritto dell'ex coniuge e del lavoratore nei confronti del soggetto erogatore; c) garanzia dei creditori sulla buonuscita; ed accesso agli atti da parte dell'ex coniuge e familiari del lavoratore in materia di provvidenze, buonuscite e pensioni.**

La formazione del personale è avvenuta attraverso lo studio e l'approfondimento della materia in questione, è stato prodotto un elaborato che fa parte integrante della presente relazione.

**Obiettivo nr. 6 – Accertamenti delle entrate derivanti da contribuzione dei dipendenti (contratto 2) per periodi ricongiunti effettuati da INPS ed INPDAP in favore di questo Fondo Pensioni Sicilia, con individuazione degli importi e dei correlati nominativi.**

Il Servizio 5 Ragioneria e programmazione economica ha monitorato l'apposito conto corrente di tesoreria intestato all'Ente (“contratto”) comunicando al Servizio 3 “Buonuscita, Riscatti e Ricongiunzioni”, i versamenti effettuati dall'INPS (o da altri istituti previdenziali) della contribuzione derivante da provvedimenti di ricongiunzione, con specificazione (se inserita nella causale) del nominativo del dipendente in favore del quale è stata effettuata la ricongiunzione. Con nota prot.2429 del 22 gennaio 2016 ha rappresentato che a seguito dell'entrata in vigore dal 2016 della riforma contabile introdotta dal D.lgs n.118/2011, e, in particolare, in applicazione del nuovo principio contabile della “competenza finanziaria potenziata” a partire dall'esercizio finanziario 2016, il Servizio 3 “Buonuscita, Riscatti e Ricongiunzioni”, nel momento di repertoriare il decreto di ricongiunzione (atto dal quale scaturisce l'obbligazione giuridicamente rilevante nei confronti degli istituti previdenziali su cui grava l'onere debitorio della ricongiunzione), dovrà procedere sulla procedura SICER all'accertamento contabile del credito (sorte capitale) vantato dal Fondo che risulta indicato nel provvedimento, a valere dei pertinenti capitoli di entrata.

**a) Oneri di riscatto e di ricongiunzione a carico del personale:**

Attualmente, per gli oneri di riscatto e di ricongiunzione a carico del personale non è possibile procedere al monitoraggio dei riversamenti delle trattenute operate dagli uffici di contabilità dell'Amministrazione Regionale con riferimento ai singoli provvedimenti individuali, in quanto i corrispondenti accreditamenti sull'apposito conto corrente di tesoreria dell'Ente vengono ricevuti in modo cumulativo ed indistinto.



In considerazione del nuovo principio contabile della “competenza finanziaria potenziata” tende a ricondurre l'imputazione della competenza economica al momento della riscossione, l'accertamento collettivo diretto delle quote accreditate non lede il suddetto principio contabile (anche se per l'oggettiva situazione ne risulta inibita l'individuabilità del soggetto debitore). Pertanto l'accertamento contabile sarà effettuato sulla base del riscontro degli effettivi flussi di cassa riferiti alle finalità risultanti dagli accreditamenti sull'apposito conto corrente di tesoreria dell'Ente.

Il Servizio 3 “Buonuscita, Riscatti e Ricongiunzioni” potrà acquisire dagli uffici di contabilità, una apposita certificazione il cui dato andrà confrontato con l'importo dovuto per ciascun anno come risultante dal decreto di riscatto o di ricongiunzione.

### **b) Oneri di ricongiunzione a carico degli istituti previdenziali:**

Con riguardo agli oneri di ricongiunzione a carico degli istituti previdenziali, essendo possibile procedere ad un monitoraggio dei versamenti dovuti il Servizio 3 “Buonuscita, Riscatti e Ricongiunzioni”, nel momento di repertoriazione del decreto di ricongiunzione, dovrà procedere sulla procedura SICER all'accertamento contabile del credito (sorte capitale), indicato nel provvedimento, vantato dal Fondo nei confronti dell'Istituto previdenziale e che risulta a valere del capitolo di entrata E1.1.2.1.04 “Contributi dovuti da istituti previdenziali per la ricongiunzione ai fini pensionistici del personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.10 della legge regionale 9 maggio 1986 n.21 (c.d. Contratto 2).

La fase di riscossione/versamento con l'emissione della relativa reversale di incasso, invece sarà curata dal servizio 5 Ragioneria e programmazione economica, incrociando i dati degli accreditamenti sul conto corrente di tesoreria dell'Ente con i dati risultanti dall'accertamento contabile della sorte capitale e dal provvedimento amministrativo di ricongiunzione.

### **Investimenti e Prestiti**

Il comma primo dell'articolo 7 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8 ha apportato delle modifiche all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6 e successive modifiche ed integrazioni introducendo, in particolare, i commi 14 ter e quater.

Il comma 14 quater introduce una specifica categoria di prestiti “agevolati” rivolti a tutto il personale regionale finalizzati alla copertura delle spese per studi universitari e post universitari sostenute per i figli, la cui connotazione assistenziale li assimila come fattispecie a quelli previsti dal comma 14 bis.

Invece il 14 ter introduce una nuova fattispecie di prestiti rivolti al “personale regionale in quiescenza” subordinati “alla cessione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo Pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato”.

Poichè per quest'ultima fattispecie non è apparso altrettanto ovvio che non si tratti di attività finanziaria sottoposta a riserva di autorizzazione ai sensi del T.U. bancario, l'Ente ha richiesto il rilascio di un apposito parere all'Avvocatura dello Stato con nota prot.39537 del 14/12/2016 e, successivamente, direttamente alla Banca d'Italia con nota prot.18437 dell'08/05/2017.

Non avendo ancora ricevuto il parere richiesto, l'Ente non ha ancora adottato il regolamento di attuazione.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nei commi 14 bis e quater dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6 e successive modifiche ed integrazioni, è stato predisposto un nuovo “Regolamento” inerente la “Disciplina dei prestiti al personale regionale in servizio e in quiescenza”, nel quale, oltre che semplificare ed ampliare l'erogazione dei prestiti già autorizzati dal citato comma 14 bis, sono stati individuati i criteri



generali per l'erogazione dei prestiti per spese universitari e post universitari autorizzati dal predetto comma 14 quater inserito dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 maggio 2016, n.8. Il predetto Regolamento è stato apprezzato ed approvato dal Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia con deliberazione n.21 del 30 giugno 2016 ed è stato pubblicato nel sito istituzionale del Fondo.

Al 31/12/2016 l'ammontare dei prestiti erogati ammonta ad 37.210.257,72 la cui quota da rimborsare è di € 30.093.405,24.

In ultimo, ai sensi dell'art.15 del D.p. Reg. n.14 del 23 dicembre 2009 (Regolamento di Attuazione del Fondo) inerente i "Conferimenti ed impieghi del Fondo" l'Ente può effettuare direttamente operazioni di investimento a capitale garantito:

a) in titoli obbligazionari emessi in euro dallo Stato o dalla Regione ovvero garantiti da tali Enti;

b) in titoli obbligazionari non strutturati emessi in euro da emittenti europei con rating non inferiore a quello dello stato Italiano.

Alla data del 31/12/2016 il portafogli titoli dell'Ente ammonta a circa 335,7 milioni di euro, di cui 36,2 milioni di euro in "CCT" e 299,5 milioni di euro investiti in "BTP".

Si allegano alla presente relazione i prospetti dei conferimenti al Gestore UNIPOL-SAI e degli investimenti in titoli alla data del 31/12/2016.

Si evidenzia, inoltre, la definizione delle problematiche 2010/2011 con l'Agenzia delle Entrate riguardante la contestazione circa il ritardato versamento di imposte da parte dell'Ente, evitando il ricorso a consulenti fiscali e conseguentemente un maggior risparmio in termini economici.

Si allega copia della documentazione che si ritiene utile a supporto dell'attività svolta e si resta disponibili per ogni eventuale necessità di integrazione e chiarimenti.

Il Direttore  
Greco





## CONFERIMENTI AL GESTORE UNIPOL-SAI

TIPO DI OPERAZIONE	DATA VERSAMENTI	TOTALE CONFERIMENTI ANNUALI
Perfezionamento contratto	27/03/2013	130.000.000,00
Versamento aggiuntivo	03/05/2013	50.000.000,00
Versamento aggiuntivo	04/09/2013	30.000.000,00
Versamento aggiuntivo	09/03/2015	130.000.000,00
Versamento aggiuntivo	23/12/2015	78.000.000,00
Versamento aggiuntivo	15/05/2016	78.000.000,00
<b>TOTALI</b>		<b>496.000.000,00</b>









# PROSPETTO INVESTIMENTI IN TITOLI - SITUAZIONE AL 31/12/2016

INVESTIMENTI GESTIONE TITOLI		STATO DEGLI INVESTIMENTI AL 31/12/2016 (Quota capitale)	
Investimenti			
Data	Scadenza	Importo	
19/10/2011	31/03/2012	€ 35.000.000,00	ESTINTO
15/12/2011	14/12/2012	€ 42.759.168,75	ESTINTO
15/11/2012	02/12/2013	€ 25.157.433,23	ESTINTO
26/03/2012	27/09/2012	€ 54.000.000,00	ESTINTO
10/08/2012	12/02/2013	€ 100.000.000,00	ESTINTO
04/02/2013	04/08/2013	€ 100.000.000,00	ESTINTO
16/08/2013	02/12/2013	€ 74.503.196,41	ESTINTO
18/12/2013	01/03/2026	da effettuare nei futuri esercizi	€ 83.985.335,74
18/12/2013	01/08/2021	da effettuare nei futuri esercizi	€ 95.568.332,84
18/12/2013	15/04/2018	da effettuare nei futuri esercizi	€ 36.201.684,44
18/12/2013	15/12/2015	€ 23.996.490,00	ESTINTO
11/04/2016	11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 40.000.000,00
11/04/2016	11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 40.000.000,00
11/04/2016	11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 17.702.000,00
11/04/2016	11/04/2024	da effettuare nei futuri esercizi	€ 22.298.000,00
			<b>€ 335.755.353,02</b>

TITOLI AL 31.12.2016



